REGOLAMENTO (CE) N. 1234/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, dev'essere concessa un'integrazione al cotone non sgranato raccolto nella Comunità;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terza frase del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di integrazione per il cotone (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/93 (5), può essere presentata una domanda di integrazione nel corso dei mesi di giugno e luglio 1995, sia per la campagna 1994/95, sia per la campagna 1995/96 che è pertanto opportuno fissare per questi due mesi l'ammontare dell'integrazione applicabile per le due campagne considerate;

considerando che, in assenza di un prezzo di obiettivo del cotone applicabile per la campagna 1995/96, è stato possibile calcolare sole in via provvisoria l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per detta campagna, in base alle ultime proposte di prezzo presentate dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1995/96; che tale importo sarà quindi applicato solo in via provvisoria e dovrà essere confermato o sostituito non appena sarà noto il prezzo per la campagna 1995/96;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2760/94 (7), le integrazioni per il cotone per la campagna 1995/96 sono ridotte, da un lato, di 7,102 ECU/100 kg, importo fissato dal regolamento (CE) n.2150/94 della Commissione (8), modificato dal regolamento (CE) n. 3012/94 (9), e, dall'altro, della riduzione fissata tenendo conto del prevedibile superamento del quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87; che, tenendo conto di tali condizioni, l'importo dell'integrazione è stato calcolato in via provvisoria in base ad una riduzione provvisoria globale di 33,078 ECU/100 kg;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato viene determinato tenendo conto del rendimento stimato in semi di cotone ed in cotone sgranato del raccolto comunitario, a costi netti di sgranatura, periodicamente, a partire dal prezzo del mercato constatato per il cotone sgranato e per i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per questi due prodotti viene determinato conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che, qualora non fosse possibile determinare come indicato più sopra il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, detto prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo determinato;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è pari alla somma dei valori del cotone sgranato e dei semi di cotone definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89, somma di cui sono detratte le spese di sgranatura;

considerando che i valori di cui sopra vengono stabiliti in base a prezzi determinati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1201/89; che il prezzo del mercato mondiale viene determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, eccettuate le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato;

considerando che, per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni sopra indicate, occorre procedere ai necessari adattamenti;

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.
(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.
(4) GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.
(5) GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 19.
(6) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.
(7) GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 1.
(8) GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 31.
(9) GU n. L 320 del 13. 12. 1994, pag. 9.

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81, se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base alle offerte e quotazioni più favorevoli rilevate per i semi di cotone sul mercato comunitario, oppure, qualora dette offerte e quotazioni non possano essere stabilite, in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi nella Comunità, previa detrazione del costo di trasformazione ; che tale valore è calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1201/89 ;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri ; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (4) ;

considerando che l'integrazione dev'essere fissata una volta al mese in modo da garantirne l'applicazione dal primo giorno del mese che segue la data della fissazione ; che essa può essere modificata nel frattempo ;

considerando che, dall'applicazione di tutte questi disposizioni alle offerte ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per il cotone dev'essere fissata conformemente al presente regolamento ;

considerando che la Commissione ha presentato una proposta al Consiglio relativa all'adattamento del regime di integrazione per il cotone ; che tale proposta prevede, in particolare, alcune modifiche del metodo di determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e del sistema degli stabilizzatori e fissa un prezzo di obiettivo per la campagna 1995/96 ; che qualora la proposta sia adottata dal Consiglio e si applichi alla campagna 1995/96, l'importo dell'integrazione dovrà essere sostituito da un importo calcolato conformemente alle nuove disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a :

— 45,049 ECU/100 kg per la campagna 1994/95,

— 54,766 ECU/100 kg per la campagna 1995/96.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione per la campagna 1995/96 sarà confermato o sostituito, con efficacia a decorrere dal 1° giugno 1995, per tener conto del prezzo di obiettivo del cotone applicabile durante la stessa campagna, delle conseguenze del sistema degli stabilizzatori, nonché degli eventuali adattamenti del regime.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
(4) GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.